

STATUTO

IO FACCIO FUTURO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA NAPOLI 25

Numero REA: FG - 322957

Codice fiscale: 04379910716

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata: "Io Faccio Futuro" S.r.l. – impresa sociale", di seguito denominata anche "Spin-off accademico", nel rispetto del Regolamento Spin-off dell'Università di Foggia emanato con DR prot. n. 0001028 - I/3 del 12/01/2021 - Decreto del Rettore n. 63/2021 e della normativa vigente in materia.

La società è regolata, altresì, dalle norme del presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e dalle norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

ART. 2) SEDE

La società ha sede nel comune di Foggia.

All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o sopprimerle; al medesimo è data, altresì, facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c.

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3) SEDI SECONDARIE

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea dei soci, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto.

ART. 4) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Conseguentemente ciascun socio ha diritto di recesso da esercitarsi nei modi e limiti di cui ai successivi articoli dal nono e successivi ma, in deroga al secondo comma dell'art. 2473 e seguenti del C.C., con un preavviso di un anno.

TITOLO II

OGGETTO – CAPITALE SOCIALE

ART. 5) OGGETTO SOCIALE

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In particolare, la società ha come finalità la promozione e la tutela della salute psico fisica, attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, operando nel settore dell'assistenza sociosanitaria pedagogica e sociale, dell'istruzione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica tesa al miglioramento delle persone con autismo, con problematiche psico sensoriali, disabilità psico fisiche e relazionali e bisogni educativi speciali.

Nello specifico, la società, coerentemente con il disposto dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), l), p), t), u) del Codice del Terzo

Settore, si prefigge:

-di attivare, sviluppare, gestire, anche in convenzione con gli Enti pubblici, iniziative e strutture sociosanitarie, formative, ricreative, culturali, artistiche, sociali e creative, rivolte e aperte a tutta la popolazione, per contribuire ad un reale protagonismo dei soggetti portatori di disagio e di diverse abilità;

- porsi come interlocutore nei riguardi delle strutture mediche, sanitarie, sociali e sociosanitarie, amministrative e politiche per lo sviluppo e la realizzazione dei migliori percorsi di ricerca scientifica e sociale, connessi al miglioramento delle condizioni della popolazione, con particolare interesse per le fasce deboli, svantaggiate e portatrici di diverse abilità;

- produrre ricerche scientifiche, sociali, pedagogiche e storiche di particolare interesse sociale e scientifico, connesse al miglioramento delle condizioni della popolazione, con particolare interesse per le fasce deboli, svantaggiate, portatrici di diverse abilità e bisogni educativi speciali, utili anche ai fini di una maggiore e più diffusa conoscenza dello specifico disagio pervasivo dello sviluppo, con particolare attenzione a coloro che rientrano nello spettro autistico;

- organizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione allo scopo di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la rilevanza sociale dei fenomeni di marginalità sociale e di benessere della persona;

- gestire, anche mediante sezioni distaccate, spazi e strutture finalizzati all'integrazione e al miglioramento del benessere psico fisico della persona, conformemente alle leggi in vigore;

- promuovere iniziative atte al reperimento di attività formative e lavorative qualificanti, in proprio o in collaborazione con Enti pubblici, associazioni, federazioni, Enti del Terzo Settore, ecc.;

- promuovere o gestire, attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei portatori di disagio, bisogni educativi speciali e di diversa abilità nonché di tutti i soggetti socialmente emarginati e dei loro familiari;

- organizzare e gestire attività sportive destinate a soggetti portatori di disturbi pervasivi dello sviluppo, del disagio infantile e adolescenziale, del disagio sociale, delle persone con diversa abilità e neurotipici, al fine di favorire l'inclusione;

- sviluppare e gestire, servendosi di mezzi propri o di apporti esterni, progetti e processi di formazione finalizzati all'acquisizione, all'accrescimento e al sostegno delle capacità lavorative, comunicative ed espressive dei soggetti svantaggiati attraverso la promozione e la valorizzazione dei prodotti artistici ed artigianali, delle produzioni agricole anche trasformate, dell'orticoltura, del turismo e della tutela dell'ambiente, con particolare attenzione al tema del riuso e del riutilizzo di materiali, attrezzature e strumenti di vario tipo – anche informatici – da essi realizzati;

- organizzare e gestire attività di agricoltura sociale;

- sviluppare la produzione e la gestione di strumenti di innovazione tecnologica e informatica, tesi al miglioramento delle condizioni delle persone con problematiche psico sensoriali, con autismo, e altri bisogni educativi speciali e, più in generale, al miglioramento delle condizioni della popolazione, con particolare interesse ai minori;

- fornire servizi di supporto psicologico e pedagogico, con particolare attenzione ai servizi di parent-training, coaching, teacher-training e tutti gli strumenti di sviluppo della pedagogia speciale più innovativa e inclusiva, nella visione di una società più coesa ed equa.

Negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà:

- compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria (per queste ultime, anche con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico). Nello specifico, rientrano nell'oggetto sociale l'acquisto, la permuta, la gestione, l'amministrazione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, la locazione e la vendita di beni immobili, di aree edificabili e/o non edificabili, di diritti immobiliari, di impianti in generale – per conto proprio o per conto terzi. La società potrà svolgere le medesime attività per conto terzi anche qualora esse attengano a beni immobili, aree edificabili e/o non edificabili, diritti immobiliari e impianti in generale non di sua proprietà;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di ogni specie, anche come socio di società cooperative;

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici consortili, concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia anche a favore di terzi;

- ricevere prestiti da qualsiasi fonte provenienti, chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti locali, oltre i finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da Enti ed Organismi pubblici, statali o parastatali, o da privati;

- chiedere e ottenere agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti di qualunque tipo, agli enti statali ed agli organi regionali, provinciali, comunali e comunitari, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge;

- stipulare con soggetti pubblici e privati convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;

- partecipare o concorrere ad ogni genere di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ed esecuzione di servizi, forniture e lavori, in Italia o all'estero;

- compiere, inoltre, qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991

n. 1 nonché le attività di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società può esercitare, infine, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

ART. 6) CAPITALE SOCIALE E ALTRE RISORSE FINANZIARIE

Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La partecipazione di ciascun socio in società spetta allo stesso in misura proporzionale al conferimento effettuato.

Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile.

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi posseduta, così come sopra determinata.

Ciascun socio, inoltre, si obbliga a prestare continuativamente la propria opera a favore della società per il conseguimento degli scopi sociali, salvo deroga dell'assemblea, fermo restando per i soci dipendenti dell'Università, l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti in relazione al proprio status giuridico e alla partecipazione al presente "spin-off".

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ART. 7) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

L'aumento di capitale sociale potrà essere sottoscritto da nuovi soci tra cui docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi

dell'Università degli Studi di Foggia diversi dai proponenti, ed ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, che possa garantire il rispetto degli artt. 5 e 11 del D.M. n. 593/2000.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata A/R; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoperte; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma, c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

È attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo quindici; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 ter C.C. con passaggio di riserva a capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 8) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci di porzione del versamento a suo tempo effettuato, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C., e può essere eseguita soltanto in assenza di opposizione da parte dei creditori sociali nei 90 (novanta) giorni successivi il giorno dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

A seguito della riduzione del capitale sociale, in qualsiasi modo eseguita, ciascun socio conserva i medesimi diritti sociali secondo il

valore dell'apporto originariamente effettuato.

La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater del Codice Civile; in tal caso può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati.

I soci hanno, comunque, diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

La modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università degli Studi di Foggia, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università alla presente società sono efficaci solo se approvate dalla stessa.

TITOLO III

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE

ART. 9) RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'attività riguardante l'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma C.C. in ordine alla amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) impossibilità a prestare continuativamente la propria opera a favore della società, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del presente statuto.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo C.C. (intrasferibilità della partecipazione, gradimento o altre condizioni e limiti che in concreto impediscano il trasferimento a causa di morte), ma in tal caso tale diritto non potrà essere esercitato per il primo anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. o PEC spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione societaria, entro

trenta giorni dalla sua conoscenza.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato ed eseguito nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c.

In caso di modificazione delle condizioni statutarie previste nel presente comma qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin-off dell'Università socia è a questa riconosciuto il diritto di recesso.

In caso di recesso dell'Università socia dallo Spin-off o di esercizio della prelazione da parte degli altri soci, è riconosciuta all'Università medesima la liquidazione della propria quota di partecipazione per un valore non inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei valori di mercato a tutti gli elementi del patrimonio, anche se non iscrivibili in bilancio.

ART. 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti, ai sensi dell'art. 2466 c.c.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 2479 *bis* c.c.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 9 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

In ogni caso, le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

ART. 11) MORTE DEL SOCIO PERSONA FISICA

Nel rispetto della facoltà consentita dall'art. 2469 c.c. in caso di morte del socio persona fisica, ai suoi eredi, legittimi o testamentari, spetta soltanto la liquidazione della quota, secondo le modalità di cui al successivo art. 16, salva la facoltà di continuare nel rapporto sociale,

se i soci superstiti vi acconsentano.

In caso di più eredi i rapporti sociali saranno esercitati da un loro rappresentante comune finché dura lo stato di comunione.

ART. 12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota spettante al socio receduto o agli eredi del socio persona fisica defunto dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunicino opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

In caso contrario la liquidazione dovrà avvenire in base a relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società.

In entrambi i casi, comunque, il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di centoottanta giorni da quando l'esercizio di tale diritto viene comunicato alla società o dal deposito della citata relazione.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci e da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva partecipazione sociale, come pure da un terzo se accettato da tutti i soci.

In mancanza sarà eseguito, nell'ordine:

- 1) utilizzando le riserve disponibili;
- 2) riducendo il capitale ai sensi dell'art. 2482 c.c.

TITOLO IV

TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE – PRELAZIONE – GRADIMENTO - ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI – DIVIETO DI CONCORRENZA

ART. 13) TRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs 112/2017, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote i soci, tra cui l'Università, hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati.

In ogni caso, i soci afferenti all'Università degli Studi di Foggia non possono cedere per almeno 3 (tre) anni la propria partecipazione.

È prevista un'opzione di vendita delle quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del proponente. Il

prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off, come da art. 6, comma 2, lettera f del Regolamento Spin-off.

Nel caso di trasferimento *mortis causa* delle quote di partecipazione, la quota del socio persona fisica defunto dovrà essere liquidata agli eredi salva la facoltà di continuare nel rapporto sociale fermo restando il gradimento dei soci di cui al successivo art. 15.

A tal fine gli aventi diritto alla successione del socio defunto dovranno comunicare le generalità e i requisiti degli eredi all'organo amministrativo, il quale attiverà la procedura di liquidazione ovvero quella prevista per il gradimento ai sensi del successivo art. 15.

In caso di liquidazione della quota agli eredi del socio defunto si applicano le disposizioni dell'art. 9 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

ART. 14) PRELAZIONE

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o PEC all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R o PEC spedita entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata A/R o PEC da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento.

Se la prelazione sarà esercitata, nel termine sopra stabilito, da un socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero da costui.

Ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; spetta, altresì, anche in caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al superiore articolo 8; è impedita ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci.

Il diritto di prelazione spetta ai soci nel caso in cui il trasferimento avvenga a titolo di permuta, donazione e dazione in pagamento.

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 15.

ART. 15) GRADIMENTO

Le partecipazioni sono trasferibili a terzi previo gradimento espresso dai soci Università di Foggia.

In caso non venga assentito il gradimento, né esercitata la prelazione, al socio spetta il diritto di recesso di cui al precedente articolo nono.

Qualora vengano trasferite quote di partecipazione alle quali erano stati attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili, ovvero partecipazioni non proporzionali al conferimento, non saranno tenuti in conto e non potranno essere oggetto di trasferimento i suddetti diritti particolari talché la partecipazione del socio acquirente sarà limitata soltanto al valore del capitale effettivamente posseduto.

ART. 16) EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 2470 del c.c., il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

ART. 17) ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI – DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo diversa determinazione in tal senso, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Tuttavia, la partecipazione dell'Università degli Studi di Foggia, pur attribuendo il diritto di voto in tutte le decisioni dei soci, anche assembleari, è postergata nella partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre, tanto in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, quanto in sede di liquidazione.

A ciascun socio si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per Enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello Spin-off, salvo deroga, motivata, dell'assemblea.

La valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse è rimessa all'organo amministrativo.

La società "Spin-off", anche per interposta persona, ed il personale universitario che ricopra o abbia ricoperto nei 2 (due) anni precedenti la carica di amministratore, non può esercitare attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento per la disciplina delle prestazioni conto terzi, nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolge con Enti pubblici o privati.

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società "Spin-off" non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, coincide con la residenza anagrafica dei soci persone fisiche o con la sede sociale dei soci persone giuridiche; è onere del socio comunicare eventuali variazioni delle stesse.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA – GESTIONE E CONTROLLI

ART. 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) fino a 7 (sette) membri.

All'Università degli Studi di Foggia è riservata la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, laddove l'organo collegiale sia composto da 3 (tre) membri.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di 3 (tre) componenti, all'Università spetterà la nomina di almeno 2 (due) membri. Le medesime prerogative competono al socio IFUN. Gli altri membri sono nominati in rappresentanza dei soci imprese e dei soci persone fisiche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino a revoca o a dimissioni;
- d) sono rieleggibili;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
- f) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in

giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

PRESIDENZA

Il Consiglio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, il Responsabile scientifico o Direttore Generale ed ogni altro soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, che però non hanno diritto di voto; ha la rappresentanza generale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a rappresentare la Società con apposita procura il Direttore Generale per determinate categorie di atti o per singoli atti.

RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica o da almeno 2 (due) sindaci. La convocazione è fatta con lettera raccomandata a.r. o mediante PEC recapitate almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed il tal ipotesi con gli stessi mezzi di comunicazione, da spedire ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche

senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione esercita i suoi poteri nei modi e sulle materie di seguito indicate:

- delibera a maggioranza degli amministratori presenti circa gli indirizzi generali di conduzione e di gestione della società;
- esamina ed approva a maggioranza degli amministratori presenti, eventualmente modificandoli, rispetto alla formulazione proposta, i programmi annuali di attività che vengono predisposti dal responsabile scientifico o direttore generale se nominati, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico, e ne cura l'attuazione;
- approva a maggioranza degli amministratori presenti i regolamenti e le eventuali tariffe per la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi sociali;
- predispone e sottopone a maggioranza degli amministratori presenti all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione predisposta dal Responsabile scientifico o Direttore Generale, unitamente alla relazione - che ne costituisce allegato - del Comitato Tecnico Scientifico sui programmi di attività realizzati nell'ultimo esercizio;
- predispone e sottopone a maggioranza degli amministratori presenti all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di previsione e della relazione sulla futura gestione predisposta dal responsabile scientifico, Direttore Generale o, se non nominati, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione - che ne costituisce allegato - del Comitato Tecnico Scientifico sui programmi di attività da avviare nei futuri esercizi;
- istruisce e propone a maggioranza degli amministratori presenti

all'Assemblea dei Soci pratiche relative al versamento di contributi in danaro e/o in strumentazione tecnologica da parte dei soci, determinando tempi e modalità dei conferimenti proposti.

Tuttavia, devono essere adottate, con il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio, le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Vice Presidente;
- la designazione del Responsabile scientifico o del Direttore Generale;
- l'assunzione, le variazioni e le dismissioni delle partecipazioni;

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche da estranei al consiglio.

COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 112/2017, i soci possono assegnare agli amministratori una indennità annuale, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

ART. 19) POTERI DI GESTIONE

All'Organo amministrativo è affidata la gestione della Società: a tal fine, l'Organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci. In particolare è riservata all'assemblea dei soci, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori nonché istitori procuratori d'affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della Società.

Art. 20) CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli

altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Se per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori dall'Ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

ART. 21) POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza generale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento del primo.

La semplice firma del Vice-Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

ART. 22) CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese, libri sociali e documenti relativi all'amministrazione.

ART. 23) COLLEGIO SINDACALE

La Società può nominare il Collegio sindacale con competenze e poteri stabiliti ai sensi di legge. In tal caso, all'Università degli Studi di Foggia spetta la nomina di un terzo dei componenti dell'organo di controllo. La medesima prerogativa compete al socio IFUN.

In caso di nomina obbligatoria, nei casi previsti dalla legge e qualora si verificassero per 2 (due) esercizi consecutivi le previsioni dell'art. 2435 c.c., i soci provvederanno alla nomina del Collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti soci o non soci; il Presidente verrà nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Tutti i sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'approvazione del bilancio di chiusura del terzo esercizio, rimanendo, tuttavia, dopo tale data, in carica fino al momento della ricostituzione del collegio.

I sindaci devono essere retribuiti per tutta la durata del loro ufficio nella misura che verrà, di volta in volta, stabilita dalla decisione dei soci all'atto della nomina.

Il collegio ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile; allo stesso è affidato l'incarico di esercitare anche il controllo contabile; in questo caso, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici e si considera validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti effettivi. Delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il verbale deve essere trascritto nell'apposito libro e deve, poi, essere sottoscritto da tutti i sindaci che abbiano partecipato alla decisione.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale nelle società per azioni (artt. 2397 ss.).

TITOLO VI

COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA - QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO

ART. 24) COMPETENZA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25) DIRITTO DI VOTO

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 26) ASSEMBLEA

Per le materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 2479 del c.c. o nelle altre ipotesi espressamente previste dal presente statuto o dalla legge, come pure quando lo richiedano uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata A/R o p.e.c., fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea potrà tenersi, a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, anche in via telematica.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare.

Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso giorno della prima.

L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano presenti anche i componenti l'organo amministrativo, il collegio sindacale se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In via subordinata amministratori e sindaci, possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione, e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea provvederà, di volta in volta, alla nomina del suo presidente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, ivi compresa la regolare iscrizione al libro soci, nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale, salvo che questo non sia redatto da notaio.

Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni, dispone per la redazione del verbale relativo che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario o dal notaio.

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il foglio presenze, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni di voto dei soci che ne facessero richiesta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta non autenticata ma corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del mandante, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante non può farsi sostituire da altre persone. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni in prosecuzione.

ART. 27) QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di semplice delega sottoscritta in calce allo stesso avviso di convocazione) tanti soci la cui partecipazione, rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

Le clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università degli Studi di Foggia sono modificabili solo con il consenso della stessa.

**TITOLO VII BILANCIO, UTILI E CONVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER**

ART. 28) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta (180) nei soli casi in cui la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 29 UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo.

La società può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi

di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

ARTICOLO 30 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi, indicando a quali di essi spetta la rappresentanza della società, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel competente Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Si applicano gli articoli 2484 e ss. c.c.

Lo stato di liquidazione può essere revocato con le maggioranze previste dalla legge.

In ogni caso, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ovvero ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In ossequio agli artt. 34 ss. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e succ. modif., tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno

risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

TITOLO X DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 33 RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (in particolar modo, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, codice civile e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), nonché al "Regolamento per la creazione di spin-off" dell'Università degli Studi di Foggia emanato con DR prot. n. 0001028 - l/3 del 12/01/2021 - Decreto del Rettore n. 63/2021.

Firmato: Agostino Carmelo Sevi; Ezio Del Gottardo; Antonio Stasi; Maurizio Alloggio; Patrizia Soccio; Maria Concetta Rossiello; Lucia Melchiorre; Amelia Anna Benincaso Notaio.

Segue impronta del sigillo

22 di 22